



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 11/01/2006

Bollettino regionale

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 25 novembre 2005, n. 485

Procedura di valutazione impatto ambientale - Ditta Fratelli Vinci srl - Coltivazione di cava di calcare. Loc. "Giardinelli-Matarano" di Fasano.

L'anno 2005 addì 25 del mese di Novembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca Limongelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 28.12.04 la ditta F.lli Vinci srl, con sede in Fasano alla contrada Matarano, proponeva istanza per chiedere il parere di Valutazione d'Impatto Ambientale alla coltivazione, sulle ptec. nn. 3 - 83 del fg. 42 e ptcc. 5 - 30 - 154 - 233 del fg 54, di una cava di calcare in loc. "Giardinelli-Matarano" dell'agro di Fasano;

- con nota prot. n. 1210 del 3.2.05, si invitava:

1. la ditta istante a depositare, anche, presso le altre Amministrazioni interessate copia di tutta la documentazione, ad effettuare le pubblicazioni di rito ed a trasmettere copia delle stesse;
2. il Presidente della Provincia di Brindisi ed il Sindaco del Comune di Fasano ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;

- con nota dell'11.2.05 la stessa ditta F.lli Vinci trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;

- con nota prot. n. 37642 del 22.2.05 la Provincia di Brindisi trasmetteva copia del Provvedimento Dirigenziale n. 128 del 10 febbraio 2005 in cui era stato espresso parere non favorevole, con relative motivazioni, al Progetto e al S.I.A. in argomento;

- con nota prot. del 12.4.05 la stessa ditta proponente trasmetteva osservazioni e chiarimenti al Provvedimento Dirigenziale n. 128, con parere non favorevole, della Provincia di Brindisi;

- con nota prot. n. 92215 del 17.5.05 la Provincia di Brindisi, in risposta alle osservazione e ai chiarimenti proposti dalla ditta istante, comunicava di non poter rivedere il proprio) parere di merito;

- agli atti di questo Ufficio non risultava pervenuta, nei tempi previsti dalla normativa ne

successivamente, alcuna osservazione in merito all'intervento;

- Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 16.11.2005, ha valutato tutta la documentazione in atti ed ha ritenuto esprimersi come segue: "... omissis... Premessa

La presente relazione istruttoria, riguarda la richiesta di prosecuzione e ampliamento verticale (approfondimento) della cava esistente in agro di Fasano località "Giardinelli-Matarano". La procedura VIA è prevista in quanto l'opera rientra nell'elenco dell'allegato A3 della Legge 11/2001.

Descrizione del sito

"La cava dista circa 2 Km. dal centro abitato di Fasano ed è censita al foglio 42 p.lle 3-83 e foglio 54 p.lle 154-305 e 233 con una superficie catastale di circa 56.000 mq., dista circa 2 Km, dal centro abitato di Fasano. Urbanisticamente la zona è inquadrata come zona agricola e non è compresa in un bacino estrattivo di completamento ma ricade come evidenziato nel Sia, come cava esistente inserita in zone che vedono la presenza di altre cave attive ed esaurite. Il sito ricade nel foglio n. 190 "Monopoli" della carta geologica d'Italia, da cui si evince che la zona è interessata da affioramenti della formazione geologica del "Calcere di Altamura".

Vincoli

Trattandosi di un intervento in una cava esistente già autorizzata, è evidente che tra i vincoli da evidenziare nella presente, risulteranno prioritari quelli entrati in vigore dopo l'autorizzazione alla coltivazione della cava stessa, al fine di verificare se l'intervento richiesto risulta compatibile o meno con essi. La zona è soggetta ai seguenti vincoli:

Vincolo Idrogeologico;

Vincolo ex Legge 1497/39, la relazione riporta che il vincolo Paesaggistico è stato annullato con sentenza del Consiglio di Stato n. 370/79;

non esistono vincoli SIC e ZPS;

Nel PUTT/P risulta che la zona è in ambito esteso "D", valore relativo; Progetto

Il progetto prevede l'approfondimento di ulteriori 20 mt. dell'intera superficie di cava. La ditta precisa che tale intervento è sostitutivo di un altro precedentemente richiesto sulla p.lla n. 232.

Dalle analisi delle condizioni e caratterizzazione idrogeologiche, lo studio evidenzia che la falda è collocata a 110 mt. di profondità dal fondo della cava allo stato attuale. Tale affermazione è dimostrata dai documenti allegati al Sia, dove si evince la denuncia all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi, riguardante pozzo realizzato nell'anno 1983 sulla particella 18 al foglio 41 fino alla profondità di mt. 270 (170 l.m.m.), autorizzato con provvedimento n. 8916 del 28.06.1983. Inoltre agli atti esistono certificazioni relative alla analisi delle acque della falda e delle polveri datato 9 marzo 2001 e relazioni di indagine fonometrica ambientale con il risultato che le emissioni sonore risultano di 60 dB. Lo studio ha affrontato ed ha analizzato come da procedura, tutte le componenti previste dalla legge rispetto al Quadro di riferimento programmatico-progettuale e ambientale.

Parere

Agli atti è presente il parere non favorevole del 10 febbraio 2005 provinciale del 10.02.2005 per i seguenti motivi:

- Dalla documentazione in atti e da quanto indicato in premessa al documento recante "Piano coltivazione e relazione tecnica, non si evince lo stato autorizzativo dell'attività estrattiva, soprattutto in riferimento ad eventuali prescrizioni dettate dall'autorità competente per quanto riguarda la sistemazione dell'area a fine attività;

- Non convince il calcolo delle stabilità dei versanti, con particolare riferimento con particolare riferimento

al rispetto del fattore di sicurezza minimo;

- Non è sufficientemente dettagliato il piano economico-finanziario;
- Non è stato adeguatamente valutato l'impatto indotto dal notevole approfondimento dell'attività estrattiva dal progetto in esame;
- Non sono adeguatamente descritte e garantite le misure di sicurezza per prevenire eventuali incidenti legati all'attività, con particolare riferimento alla viabilità sia interna che esterna all'area di cava ed alla incolumità stessa delle maestranze impegnate, nonché della recinzione esterna.

In risposta a tanto e al fine di rimuovere il parere non favorevole, la ditta Vinci invia alcuni sintetici chiarimenti contenuti in 5 cartelle dattiloscritte prive di elaborati grafici e calcoli dimostrativi in merito a quanto eccepito dal comitato della Provincia di Brindisi. La provincia rigetta l'istanza della ditta rimandando all'attivazione di un nuovo iter procedurale.

Alla luce di quanto sopra, ritenuto di non condividere quanto espresso dall'ente provincia con la presente:

- Visto che l'attività estrattiva è in vigore già da anni;
- Considerato l'assenza dei vincoli di tipo ambientale;
- Valutata positivamente la bonifica e il ripristino dell'area a fine attività;
- Rilevato soddisfacente il calcolo relativo alla stabilità dei versanti. Maggior approfondimento dei calcoli relativi alla dimostrazione della stabilità dei versanti.

Si esprime parere favorevoleomissis....";

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G.R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 e. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- dato atto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

- di esprimere, ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, parere favorevole di VIA alla coltivazione, sulle ptcc. nn. 3 - 83 del fg. 42 e sulle ptcc. 5 - 30 - 154 - 233 del fg. 54, di una cava di calcare in loc. "Giardinelli-Matarano" dell'agro di Fasano e di proprietà della ditta F.lli Vinci srl sedente in Fasano alla contrada Matarano. Il suesposto parere è espresso in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 7.9.2005 ed a tutte le considerazioni e motivazioni espresse e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;

- il presente provvedimento dovrà essere:

- notificato all'Ufficio Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Brindisi ed al Comune di Fasano;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

- il presente provvedimento è esecutivo e non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente del Settore Ecologia
Dott. Luca Limongelli
